



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2022/C 451/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2022/C 451/02	Causa C-241/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — I.L./ Politsei- ja Piirivalveamet (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento – Motivi di trattenimento – Criterio generale vertente sul rischio che l'effettiva esecuzione dell'allontanamento sia compromessa – Rischio di commissione di un reato – Conseguenze dell'accertamento del reato e dell'irrogazione di una sanzione – Complicazioni del processo di allontanamento – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Limitazione del diritto fondamentale alla libertà – Requisito di un fondamento normativo – Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità – Protezione contro l'arbitrarietà)	2
2022/C 451/03	Causa C-250/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/ O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O.S.A. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Concessione di crediti – Contratto di sub-partecipazione]	3

2022/C 451/04	Causa C-266/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV (Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l'oggetto di una sospensione)	3
2022/C 451/05	Causa C-293/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausybės administracinis teismas — Lituania) — UAB «Vittamed technologijos», in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazioni dell'IVA assolta a monte – Beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo per la creazione di beni d'investimento – Articoli da 184 a 187 – Rettifica delle detrazioni – Obbligo di rettificare le detrazioni dell'IVA in caso di messa in liquidazione di tale soggetto passivo e di cancellazione di quest'ultimo dal registro dei soggetti passivi IVA]	4
2022/C 451/06	Cause riunite C-433/21 e C-434/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Imposta sul reddito delle società – Regime fiscale antielusivo delle società di comodo – Determinazione del reddito imponibile sulla base di un reddito minimo presunto – Esclusione dall'ambito di applicazione di tale regime fiscale delle società e degli enti quotati sui mercati regolamentati nazionali)	5
2022/C 451/07	Causa C-436/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — flightright GmbH / American Airlines, Inc. [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettere da f) a h) – Nozione di «biglietto» – Nozione di «prenotazione» – Nozione di «volo in coincidenza» – Prenotazione tramite un'agenzia di viaggi – Articolo 7 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Operazione di trasporto costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi – Volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, con scalo in Svizzera e destinazione finale in un paese terzo]	6
2022/C 451/08	Causa C-673/21 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2022 — KN/ Comitato economico e sociale europeo (CESE) [Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Comitato economico e sociale europeo (CESE) – Codice di condotta – Asserite molestie psicologiche nei confronti di un membro del CESE – Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni]	6
2022/C 451/09	Causa C-383/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla SFD S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 marzo 2022, causa T-35/21, SFD / EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)	7
2022/C 451/10	Causa C-420/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 24 giugno 2022 — NW / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter	7
2022/C 451/11	Causa C-429/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 28 giugno 2022 — VK/N1 Interactive Ltd.	8
2022/C 451/12	Causa C-528/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) l'8 agosto 2022 — PQ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter	9
2022/C 451/13	Causa C-532/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 9 agosto 2022 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj / SC Westside Unicat	10

2022/C 451/14	Causa C-563/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 22 agosto 2022 — SN e LN, rappresentata da SN	11
2022/C 451/15	Causa C-625/22 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2022 dalla Grail LLC avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 luglio 2022, causa T-227/21, Illumina / Commissione	13
Tribunale		
2022/C 451/16	Causa T-170/21: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2022 — Ben Ali/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Decesso del ricorrente – Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto – Non luogo a statuire»)	14
2022/C 451/17	Causa T-130/22: Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2022 — Biologische Heilmittel Heel/EUIPO — Esi (TRAUMGEL) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TRAUMGEL – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Traumeel – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]	14
2022/C 451/18	Causa T-569/22: Ricorso proposto il 13 settembre 2022 — QZ / BEI	15
2022/C 451/19	Causa T-570/22: Ricorso proposto il 12 settembre 2022 — Herbert Smith Freehills / Commissione .	16
2022/C 451/20	Causa T-571/22: Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — Sberbank Europe / CRU	16
2022/C 451/21	Causa T-572/22: Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — Sberbank Europe / CRU	17
2022/C 451/22	Causa T-619/22: Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — CMB / Commissione	18
2022/C 451/23	Causa T-627/22: Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — Vi.ni.ca./EUIPO — Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)	19
2022/C 451/24	Causa T-629/22: Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — LAICO / Consiglio	20
2022/C 451/25	Causa T-635/22: Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — Fridman e a./Consiglio	21
2022/C 451/26	Causa T-636/22: Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — U. I. Lapp/ EUIPO — Labkable Asia (Labkable Solutions for cables)	21
2022/C 451/27	Causa T-640/22: Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — Westpole Belgium e Unisys Belgium/Parlamento	22
2022/C 451/28	Causa T-641/22: Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — Portigon/SRB	24
2022/C 451/29	Causa T-642/22: Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Yanukovych/Consiglio	25
2022/C 451/30	Causa T-643/22: Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Yanukovych/Consiglio	26
2022/C 451/31	Causa T-530/20: Ordinanza del Tribunale del 4 ottobre 2022 — Interfloat e GMB / Commissione .	27

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea**

(2022/C 451/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 441 del 21.11.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 432 del 14.11.2022

GU C 424 del 7.11.2022

GU C 418 del 31.10.2022

GU C 408 del 24.10.2022

GU C 398 del 17.10.2022

GU C 389 del 10.10.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — I.L./ Politsei- ja Piirivalveamet

(Causa C-241/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento – Motivi di trattenimento – Criterio generale vertente sul rischio che l'effettiva esecuzione dell'allontanamento sia compromessa – Rischio di commissione di un reato – Conseguenze dell'accertamento del reato e dell'irrogazione di una sanzione – Complicazioni del processo di allontanamento – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Limitazione del diritto fondamentale alla libertà – Requisito di un fondamento normativo – Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità – Protezione contro l'arbitrarietà)

(2022/C 451/02)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: I.L.

Convenuta: Politsei- ja Piirivalveamet

Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

non consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale vertente sul rischio che l'esecuzione effettiva dell'allontanamento sia compromessa, senza che sia soddisfatto uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa volta a recepire tale disposizione nel diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU C 242 del 21.6.2021.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szeł Krajowej Administracji Skarbowej / O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.

(Causa C-250/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Concessione di crediti – Contratto di sub-partecipazione]

(2022/C 451/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Szeł Krajowej Administracji Skarbowej

Convenuta: O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.

Dispositivo

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.

⁽¹⁾ GU C 289 del 19.7.2021.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV

(Causa C-266/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l'oggetto di una sospensione)

(2022/C 451/04)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parte nel giudizio penale a quo

HV

Con l'intervento di: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositivo

Il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 11 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, letti in combinato disposto,

devono essere interpretati nel senso che:

essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un'infrazione stradale commessa nel territorio di quest'ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.

(¹) GU C 263 del 5.7.2021.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UAB «Vittamed
technologijos», in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija**

(Causa C-293/21) (¹)

*[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE –
Detrazioni dell'IVA assolta a monte – Beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo per la creazione di beni
d'investimento – Articoli da 184 a 187 – Rettifica delle detrazioni – Obbligo di rettificare le detrazioni
dell'IVA in caso di messa in liquidazione di tale soggetto passivo e di cancellazione di quest'ultimo dal
registro dei soggetti passivi IVA]*

(2022/C 451/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Vittamed technologijos», in liquidazione

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija

con l'intervento di: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

devono essere interpretati nel senso che:

un soggetto passivo ha l'obbligo di rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte e relativa all'acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d'investimento, nell'ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell'azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest'ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell'ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d'investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell'ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l'assenza di ordinativi e i dubbi dell'azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell'attività economica prevista, non incidono sull'obbligo di quest'ultimo di rettificare le detrazioni dell'IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l'intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d'investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta.

(¹) GU C 289 del 19.7.2021.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

(Cause riunite C-433/21 e C-434/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Imposta sul reddito delle società – Regime fiscale antielusivo delle società di comodo – Determinazione del reddito imponibile sulla base di un reddito minimo presunto – Esclusione dall'ambito di applicazione di tale regime fiscale delle società e degli enti quotati sui mercati regolamentati nazionali)

(2022/C 451/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Convenuta: Contship Italia SpA

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale limiti l'applicazione della causa di esclusione dell'applicazione del regime fiscale antielusivo delle società di comodo alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo dall'ambito di applicazione di tale causa di esclusione le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, ma che sono controllate da società ed enti quotati su mercati regolamentati esteri.

(¹) GU C 422 del 18.10.2021.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — flightright GmbH / American Airlines, Inc.

(Causa C-436/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettere da f) a h) – Nozione di «biglietto» – Nozione di «prenotazione» – Nozione di «volo in coincidenza» – Prenotazione tramite un'agenzia di viaggi – Articolo 7 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Operazione di trasporto costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi – Volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, con scalo in Svizzera e destinazione finale in un paese terzo]

(2022/C 451/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: flightright GmbH

Resistente: American Airlines, Inc.

Dispositivo

L'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «volo in coincidenza» comprende un'operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un'agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all'arrivo a destinazione dell'ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 452 dell'8.12.2021.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2022 — KN / Comitato economico e sociale europeo (CESE)

(Causa C-673/21 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Comitato economico e sociale europeo (CESE) – Codice di condotta – Asserite molestie psicologiche nei confronti di un membro del CESE – Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni]

(2022/C 451/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentanti: M. Aboudi e M. Casado García-Hirschfeld, avocats)

Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec e A. Carvajal García-Valdecasas, agenti, assistiti da A. Duron, avvocate)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) KN è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Comitato economico e sociale europeo (CESE).

⁽¹⁾ GU C 11 del 10.1.2022.

Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla SFD S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 marzo 2022, causa T-35/21, SFD / EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Causa C-383/22 P)

(2022/C 451/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SFD S.A. (rappresentante: T. Grucelski, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 17 ottobre 2022, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la SFD S.A. alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 24 giugno 2022 — NW / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

(Causa C-420/22)

(2022/C 451/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NW

Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, nel caso in esame, con gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone all'autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione con cui, per un motivo concernente ragioni di sicurezza nazionale e/o di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, si dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza, nonché all'autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata, di provvedere affinché sia garantito in ogni caso al soggetto interessato, cittadino di un paese terzo, e al suo rappresentante legale il diritto di conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni e dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tale motivo e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l'autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria alle ragioni di sicurezza nazionale.
- 2) In caso di risposta affermativa, cosa debba intendersi esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta.
- 3) Se, alla luce dell'articolo 47 della Carta, l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che si pronuncia sulla legittimità del parere dell'autorità specializzata, fondato su un motivo relativo a informazioni riservate o classificate, e della decisione di merito sugli stranieri, basata su tale parere, deve essere competente a esaminare la legittimità della riservatezza (in termini di necessità e proporzionalità), e, qualora ritenga che la riservatezza sia contraria alla legge, a disporre d'ufficio che l'interessato e il suo rappresentante legale possono conoscere e utilizzare tutte le informazioni su cui si basano il parere e la decisione delle autorità amministrative, oppure, nell'ipotesi in cui ritenga che la riservatezza sia conforme alla legge, che l'interessato può conoscere e utilizzare almeno il contenuto essenziale delle informazioni riservate nel procedimento sugli stranieri che lo riguarda.
- 4) Se gli articoli 9, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro secondo cui una decisione in materia di stranieri, che dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza, consiste in una decisione non motivata che
 - i) si basa esclusivamente sul rinvio automatico a un parere vincolante e imperativo dell'autorità specializzata, anch'esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo o una violazione per quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
 - ii) è stata quindi adottata senza effettuare un esame approfondito dell'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nel caso specifico e senza tenere conto delle circostanze personali, né dei requisiti di necessità e proporzionalità.

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 28 giugno 2022 — VK/N1 Interactive Ltd.

(Causa C-429/22)

(2022/C 451/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: VK

Convenuta: N1 Interactive Ltd.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008⁽¹⁾ sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) debba essere interpretato nel senso che la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale non si applica qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Roma I, la cui applicazione viene chiesta dal ricorrente e che sarebbe applicabile se il ricorrente non fosse un consumatore, sia più favorevole al ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) l'8 agosto 2022 — PQ/ Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

(Causa C-528/22)

(2022/C 451/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PQ

Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi di uno Stato membro consistente nell'adottare una decisione con cui si dispone la revoca di un permesso di soggiorno rilasciato in precedenza a un cittadino di un paese terzo — oppure si respinge la sua domanda di proroga del diritto di soggiorno (nel caso di specie, una domanda di permesso di soggiorno permanente nazionale) —, il cui figlio minore e il cui partner non coniugato sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione e abitano in tale Stato, senza prima esaminare se il familiare interessato, cittadino di un paese terzo, possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza dell'articolo 20 TFUE.
- b) Se l'articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, ove risulti applicabile un diritto di soggiorno derivato in forza dell'articolo 20 TFUE, il diritto dell'Unione comporta che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali debbano applicare il diritto dell'Unione anche quando adottino una decisione in materia di stranieri relativa ad una domanda di proroga del diritto di soggiorno (nel caso di specie, una domanda di permesso di soggiorno permanente nazionale) e quando applichino le eccezioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica sulle quali si basa detta decisione, nonché, qualora sia comprovato che ricorrono tali motivi, quando procedano all'esame della necessità e della proporzionalità che giustificano la limitazione del diritto di soggiorno.
- 2) Se l'articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta — e, nel caso in esame, con gli articoli 7 e 24 della Carta — debba essere interpretato nel senso che esso impone all'autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione con cui, per un motivo concernente ragioni di sicurezza nazionale e/o di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, si dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza o si decide in merito a una domanda di proroga del diritto di soggiorno, nonché all'autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata, di provvedere affinché sia garantito in ogni caso al soggetto interessato, cittadino di un paese terzo, e al suo rappresentante legale il diritto di conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni e dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tale motivo e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l'autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria alle ragioni di sicurezza nazionale.

- 3) In caso di risposta affermativa, cosa debba intendersi esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta.
- 4) Se, alla luce dell'articolo 47 della Carta, l'articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che si pronuncia sulla legittimità del parere dell'autorità specializzata, fondato su un motivo relativo a informazioni riservate o classificate, e della decisione di merito sugli stranieri, basata su tale parere, deve essere competente a esaminare la legittimità della riservatezza (in termini di necessità e proporzionalità) e, qualora ritenga che la riservatezza sia contraria alla legge, a disporre d'ufficio che l'interessato e il suo rappresentante legale possono conoscere e utilizzare tutte le informazioni su cui si basano il parere e la decisione delle autorità amministrative, oppure, nell'ipotesi in cui ritenga che la riservatezza sia conforme alla legge, che l'interessato può conoscere e utilizzare almeno il contenuto essenziale delle informazioni riservate nel procedimento sugli stranieri che lo riguarda.
- 5) Se l'articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui una decisione in materia di stranieri, che dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza, o decide in merito a una domanda di proroga del diritto di soggiorno, consiste in una decisione non motivata che
- i) si basa esclusivamente sul rinvio automatico a un parere vincolante e imperativo dell'autorità specializzata, anch'esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo o una violazione per quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, e
- ii) è stata quindi adottata senza effettuare un esame approfondito dell'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nel caso specifico e senza tenere conto delle circostanze personali, né dei requisiti di necessità e proporzionalità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 9 agosto 2022 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj / SC Westside Unicat

(Causa C-532/22)

(2022/C 451/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj.

Parti

Appellanti: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Appellata: SC Westside Unicat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 53 della direttiva IVA ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che si applica anche ai servizi del tipo di quelli oggetto della controversia, ossia i servizi forniti dallo studio di video-chat al gestore del sito web, consistenti in sessioni interattive di natura erotica, filmate e trasmesse in [tempo] reale, tramite Internet (streaming in diretta di contenuto digitale).

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se, ai fini dell'interpretazione dell'espressione contenuta nell'articolo 53 della direttiva IVA, ossia «il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente», assume rilevanza il luogo in cui i modelli appaiono davanti alla webcam, il luogo in cui è stabilito l'organizzatore delle sessioni, il luogo in cui i clienti guardano le immagini oppure si prenda in considerazione un altro luogo diverso da quelli già indicati.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. I).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 22 agosto 2022 — SN e LN, rappresentata da SN

(Causa C-563/22)

(2022/C 451/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrenti: SN e LN, rappresentata da SN

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavnata agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (¹) derivi che, qualora venga dichiarata ammissibile all'esame una domanda reiterata di protezione internazionale presentata da un richiedente apolide di origine palestinese in base alla sua registrazione presso l'UNRWA, l'obbligo delle autorità competenti previsto da tale disposizione di prendere in considerazione ed esaminare tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata, interpretato in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 (²), comprenda, nelle circostanze della presente fattispecie, anche l'obbligo di esaminare, oltre a elementi o risultanze nuovi oggetto della domanda reiterata, i motivi per cui la persona ha lasciato la zona operativa dell'UNRWA. Se l'adempimento dell'obbligo di cui trattasi dipenda dalla circostanza che i motivi per cui la persona ha lasciato la zona operativa dell'UNRWA sono già stati esaminati nell'ambito del procedimento relativo alla prima domanda di protezione [internazionale], conclusosi con una decisione definitiva di diniego, nel quale tuttavia il richiedente non ha fatto valere né provato la propria registrazione presso l'UNRWA.
- 2) Se dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 derivi che l'espressione «[q]uando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo» contenuta in tale disposizione è applicabile a un apolide di origine palestinese, che era registrato presso l'UNRWA e che nella città di Gaza ha ricevuto sostegno dall'UNRWA in forma di fornitura di generi alimentari, servizi sanitari e interventi formativi, senza che vi siano elementi per presumere l'esistenza di una minaccia personale nei confronti di tale persona, la quale ha lasciato volontariamente e legalmente la città di Gaza, tenendo conto delle informazioni disponibili nel presente procedimento:
- valutazione della situazione generale al momento della partenza [dalla zona operativa] quale crisi umanitaria senza precedenti, legata a carenza di generi alimentari, acqua potabile, servizi sanitari e farmaci, nonché a problemi di approvvigionamento idrico ed elettrico, danni a edifici e infrastrutture, disoccupazione
 - difficoltà dell'UNRWA di continuare a garantire assistenza e servizi nella città di Gaza, anche in forma di fornitura di generi alimentari e servizi sanitari, riconducibili al notevole disavanzo dell'UNRWA e all'aumento costante del numero di persone che dipendono dal sostegno dell'agenzia, la cui attività svanisce di fronte alla situazione generale di Gaza.

Se occorra rispondere diversamente a tale questione per il solo motivo che il richiedente è una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, della medesima direttiva, vale a dire è un minore.

3) Se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che un richiedente che presenta domanda di protezione internazionale ed è un rifugiato palestinese registrato presso l'UNRWA può fare ritorno nella zona operativa dell'UNRWA che aveva lasciato, segnatamente nella città di Gaza, se al momento dell'udienza nel giudizio relativo al suo ricorso contro una decisione di diniego

- non sono disponibili informazioni affidabili sulla possibilità per tale persona di beneficiare dell'assistenza dell'UNRWA con riguardo a generi alimentari, servizi sanitari, farmaci e assistenza medica, nonché formazione;
- le informazioni sulla situazione generale nella città di Gaza e sull'UNRWA, in conformità alla Posizione dell'UNHCR sui rimpatri nella Striscia di Gaza, del marzo 2022, sono state valutate quali motivi per l'abbandono della zona operativa dell'UNRWA e per il non ritorno,

presupponendo che il richiedente in caso di ritorno possa trattarsi in tale zona in condizioni di vita dignitose.

Se la situazione personale di un richiedente protezione internazionale, alla luce delle condizioni nella Striscia di Gaza alla data indicata e laddove la persona dipenda dall'assistenza dell'UNRWA con riguardo a generi alimentari, servizi sanitari, farmaci e assistenza medica, ricada, in relazione all'applicazione e alla salvaguardia, con riferimento a tale richiedente, del principio di non respingimento di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito di applicazione dell'interpretazione fornita al punto 4 del dispositivo della sentenza del 19 marzo 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218) in materia di estrema deprivazione materiale ai sensi dell'articolo 4 della Carta.

Se alla questione sul ritorno nella città di Gaza, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione generale nella città di Gaza e sull'UNRWA, occorra rispondere diversamente per il solo motivo che il richiedente protezione è un minore, tenuto conto della tutela dell'interesse superiore del minore e al fine di assicurare il suo benessere e sviluppo sociale nonché la sua protezione e sicurezza.

4) A seconda della risposta alla terza questione:

Se, nella presente fattispecie, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, con particolare riferimento all'espressione «queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva» contenuta in tale disposizione, debba essere interpretato nel senso che:

A) con riferimento a un richiedente protezione che è un palestinese apolide registrato presso l'UNRWA, risulta applicabile il principio di non respingimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, della Carta, in quanto, in caso di ritorno nella città di Gaza, egli sarebbe esposto al rischio di un trattamento disumano e degradante che potrebbe condurre all'estrema deprivazione materiale e, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, tale ipotesi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, [lettera b)], della direttiva 2011/95,

oppure:

B) tale disposizione implica, nei confronti di un richiedente protezione che è un palestinese apolide registrato presso l'UNRWA, il riconoscimento, da parte dello Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato, sempre che tuttavia a tale richiedente non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di detto articolo 12, in conformità del punto 2 del dispositivo della sentenza del 19 dicembre 2012, El Kott e a. (C-364/11, EU:C:2012:826), senza che si debba tener conto riguardo quest'ultimo delle circostanze rilevanti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, [lettera b)], della direttiva 2011/95.

(¹) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(²) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Impugnazione proposta il 30 settembre 2022 dalla Grail LLC avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 luglio 2022, causa T-227/21, Illumina / Commissione

(Causa C-625/22 P)

(2022/C 451/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grail LLC (rappresentanti: D. Little, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado, J. M. Jiménez Laiglesia, abogado, A. Giraud, avocat, S. Troch, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Illumina, Inc., Commissione europea, Repubblica ellenica, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- disapplicare e annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021 (caso COMP/M.10188 — Illumina/Grail); le decisioni connesse C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021; e la relativa decisione della Commissione dell'11 marzo 2021 con la quale la Illumina e la Grail sono state informate della circostanza che la Commissione aveva ricevuto una richiesta di rinvio e che ha comportato sul piano giuridico, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il divieto per la Illumina e la Grail di realizzare la concentrazione in forza dell'articolo 7 del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente sia nel presente procedimento sia nel procedimento innanzi al Tribunale; e
- adottare ogni altra misura che la Corte ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Grail deduce tre motivi. Il primo motivo si incentra sugli errori di diritto che sono stati commessi nel contesto delle interpretazioni storica, contestuale e teleologica dell'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni figuranti nella sentenza impugnata nella parte in cui la stessa statuisce che gli Stati membri possono depositare una richiesta di rinvio in applicazione di tale disposizione, indipendentemente dalla portata della legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni. Il secondo motivo si incentra sugli errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua sentenza (i) poiché ivi non si deduce alcuna conseguenza giuridica dalla corretta conclusione che la Commissione ha impiegato un «termine irragionevole» per inviare a tutti gli Stati membri la lettera d'invito concernente la concentrazione relativa alla acquisizione effettuata dalla Illumina del controllo esclusivo della Grail, e (ii) poiché è errata la valutazione volta a concludere che la Commissione non ha violato il diritto di difesa delle parti durante la procedura finalizzata all'adozione della lettera d'invito e in fin dei conti della decisione C(2021) 2847 della Commissione. Infine, il terzo motivo si incentra sugli errori commessi nella valutazione, contenuta nella decisione impugnata, del legittimo affidamento e della certezza del diritto derivanti dalle incondizionate e precise rassicurazioni fornite dal commissario per la concorrenza/vice presidente della Commissione con riguardo al momento e al modo in cui la rivalutazione della Commissione, in ordine all'applicazione dell'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, sarebbe stata messa in atto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2022 — Ben Ali/Consiglio

(Causa T-170/21) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Decesso del ricorrente – Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto – Non luogo a statuire»

(2022/C 451/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: L. Vétillard e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Con il ricorso, il ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione (PESC) 2021/55 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2021, L 23, pag. 22), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2021, L 23, pag. 5), nella parte in cui tali atti lo riguardano, e, dall'altro, sul fondamento dell'articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che avrebbe subito in seguito a tali atti.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 7.6.2021.

Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2022 — Biologische Heilmittel Heel/EUIPO — Esi (TRAUMGEL)

(Causa T-130/22) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TRAUMGEL – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Traumeel – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2022/C 451/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Baden-Baden, Germania) (rappresentante: J. Künzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Ringelmann e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EU IPO: Esi Srl (Albisola Superiore, Italia)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento parziale e la riforma parziale della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO) del 20 dicembre 2021 (procedimento R 813/2021-4).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Biologische Heilmittel Heel GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 171 del 25.4.2022.

Ricorso proposto il 13 settembre 2022 — QZ / BEI

(Causa T-569/22)

(2022/C 451/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QZ (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della convenuta del 5 ottobre 2021 e dell'8 marzo 2022 in cui quest'ultima rileva che il ricorrente si è assentato ingiustificatamente in tre periodi controversi;
- annullare la decisione della convenuta del 3 giugno 2022 che respinge la richiesta di riesame amministrativo presentata dal ricorrente e conferma che quest'ultimo si è assentato ingiustificatamente in tre periodi controversi;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente; e
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Per quanto riguarda il primo periodo controverso, il ricorrente deduce tre motivi vertenti sulla violazione del principio della certezza del diritto e dell'articolo 3.6 dell'allegato X del regolamento del personale, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine.
2. Per quanto riguarda il secondo periodo controverso, il ricorrente deduce due motivi vertenti sulla violazione del dovere di sollecitudine e dell'articolo 2.1, C, dell'allegato X del regolamento del personale.

3. Per quanto riguarda il terzo periodo controverso, il ricorrente deduce un motivo vertente sul fatto che la convenuta non sarebbe stata legittimata a contestare il certificato medico del ricorrente.

Ricorso proposto il 12 settembre 2022 — Herbert Smith Freehills / Commissione

(Causa T-570/22)

(2022/C 451/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Wytinck, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione C(2022) 4816 final della Commissione europea, del 3 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 4 delle norme di attuazione relative al regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non ha fornito l'accesso alle informazioni, contenute nelle banche dati pertinenti, che si considerano documenti rientranti nell'ambito delle domande della ricorrente, e non ha individuato né fornito l'accesso a tutti i documenti rientranti nell'ambito delle domande della ricorrente, compresi i documenti intermedi contenenti informazioni estratte dalle banche dati pertinenti.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — Sberbank Europe / CRU

(Causa T-571/22)

(2022/C 451/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del CRU datata 5 luglio 2022 (SRB/EES/2022/37) con la quale il Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «CRU») ha stabilito le spese con riferimento alla risoluzione della controllata croata della ricorrente e ha dato istruzioni alla Banca Nazionale di Croazia di detrarre tali spese dal prezzo di acquisto dovuto alla ricorrente;

— condannare il CRU a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale a causa dei seguenti specifici vizi ad essa relativi:
 - La decisione impugnata violerebbe l'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento MRU e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento MRU ⁽¹⁾ (a) poiché i costi non costituirebbero spese ragionevoli correttamente sostenute con riferimento all'utilizzo degli strumenti o dei poteri di risoluzione; (b) poiché il CRU non avrebbe preso una decisione appropriata per quanto riguarda il modo in cui i costi vengono recuperati dal CRU stesso e avrebbe dovuto imporre i costi all'ente soggetto a risoluzione, e pertanto, indirettamente, all'acquirente; (c) poiché l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento MRU autorizzerebbe il CRU solamente a dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione sugli aspetti dell'esecuzione dello schema di risoluzione, mentre i costi cui fa riferimento la decisione impugnata sono costi correlati alla procedura finalizzata all'adozione della decisione di risoluzione; e (d) poiché il regolamento MRU non autorizzerebbe il CRU ad ottenere consulenza giuridica o di altro tipo a spese dell'entità soggetta a supervisione o dei suoi azionisti.
 - Il coinvolgimento di consulenti esterni violerebbe l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il quale stabilisce il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione e non da consulenti esterni.
 - I costi imposti alla ricorrente in applicazione della decisione impugnata sarebbero in ogni caso coperti dai contributi regolari alle spese amministrative del CRU, versati dagli enti soggetti a supervisione.
 - Risulterebbe, a contrario, dalle regole specifiche che permettono il recupero delle spese inerenti alla consulenza giuridica in determinate circostanze, che tali costi in generale non potrebbero essere recuperati.
 - I costi non sarebbero stati correttamente e ragionevolmente sostenuti.
 - Taluni costi concernerebbero questioni di diritto croato. Solo le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali sarebbero responsabili dell'interpretazione e applicazione del diritto croato.
 - Taluni costi concernerebbero questioni in materia di sanzioni che sarebbero del pari escluse dalle competenze del CRU.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe basata su una decisione di risoluzione illegittima sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale, che attualmente è sottoposta a riesame nel procedimento T-524/22.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento MRU»).

Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — Sberbank Europe / CRU

(Causa T-572/22)

(2022/C 451/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del CRU datata 5 luglio 2022 (SRB/EES/2022/36) con la quale il Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «CRU») ha stabilito le spese con riferimento alla risoluzione della controllata slovena della ricorrente e ha dato istruzioni alla Banca di Slovenia di detrarre tali spese dal prezzo di acquisto dovuto alla ricorrente;
- condannare il CRU a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale a causa dei seguenti specifici vizi ad essa relativi:
 - La decisione impugnata violerebbe l'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento MRU e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento MRU ⁽¹⁾ (a) poiché i costi non costituirebbero spese ragionevoli correttamente sostenute con riferimento all'utilizzo degli strumenti o dei poteri di risoluzione; (b) poiché il CRU non avrebbe preso una decisione appropriata per quanto riguarda il modo in cui i costi vengono recuperati dal CRU stesso e avrebbe dovuto imporre i costi all'ente soggetto a risoluzione, e pertanto, indirettamente, all'acquirente; (c) poiché l'articolo 28 paragrafo 2, del regolamento MRU autorizzerebbe il CRU solamente a dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione sugli aspetti dell'esecuzione dello schema di risoluzione, mentre i costi cui fa riferimento la decisione impugnata sono costi correlati alla procedura finalizzata all'adozione della decisione di risoluzione; e (d) poiché il regolamento MRU non autorizzerebbe il CRU ad ottenere consulenza giuridica o di altro tipo a spese dell'entità soggetta a supervisione o dei suoi azionisti.
 - Il coinvolgimento di consulenti esterni violerebbe l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il quale stabilisce il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione e non da consulenti esterni.
 - I costi imposti alla ricorrente in applicazione della decisione impugnata sarebbero in ogni caso coperti dai contributi regolari alle spese amministrative del CRU, versati dagli enti soggetti a supervisione.
 - Risulterebbe, a contrario, dalle regole specifiche che permettono il recupero delle spese inerenti alla consulenza giuridica in determinate circostanze, che tali costi in generale non potrebbero essere recuperati.
 - I costi non sarebbero stati correttamente e ragionevolmente sostenuti.
 - Taluni costi concernerebbero questioni di diritto sloveno. Solo le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali sarebbero responsabili dell'interpretazione e applicazione del diritto sloveno.
 - Taluni costi concernerebbero questioni in materia di sanzioni che sarebbero del pari escluse dalle competenze del CRU.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe basata su una decisione di risoluzione illegittima sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale e che attualmente è sottoposta a riesame nel procedimento T-523/22.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento MRU»).

Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — CMB / Commissione

(Causa T-619/22)

(2022/C 451/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: CMB Colorex Master Batches BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Wolf, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2022) 5829 final della Commissione, del 5 agosto 2022, relativa al recupero nei confronti della CMB Colorex Master Batches, entro il 16 agosto 2022, di un importo di EUR 125 166,68 oltre a interessi moratori per un importo di EUR 24 592,68, per un importo complessivo di EUR 149 759,36.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il credito è già stato soddisfatto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione.
 - Il credito è prescritto in base al diritto europeo applicabile.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il credito è stato determinato in modo errato.
 - La decisione impugnata è stata adottata con negligenza.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — Vi.ni.ca./EUIPO — Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)

(Causa T-627/22)

(2022/C 451/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Vi.ni.ca. Srl — soc. agr. (Ripalimosani, Italia) (rappresentante: S. Di Pardo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Venica & Venica di Gianni e Giorgio Venica Ss soc. agr. (Dolegna del Collio, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo agricolavinica. Le Colline di Ripa di colori bianco, nero, rosso e verde — Marchio dell'Unione europea n. 18 196 079

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 11 luglio 2022 nel procedimento R 90/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o comunque riformare la decisione impugnata, dichiarando la validità del marchio contestato agricolavinica. Le Colline di Ripa in quanto non somigliante, né sotto il profilo visivo, né sotto il profilo fonetico, né sotto il profilo concettuale, al marchio anteriore VENICA ed in quanto non sussistente alcun rischio di confusione fra i dettami;
- condannare alle spese di lite la parte convenuta e la parte controinteressata.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — LAICO / Consiglio

(Causa T-629/22)

(2022/C 451/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Libyan African Investment Company (LAICO) (Tripoli, Libia) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio del 26 luglio 2022 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾ nella misura in cui mantiene il nome della Libyan African Investment Company (LAICO) nell'elenco delle entità stabilito nell'allegato IV alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽²⁾;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio del 26 luglio 2022 ⁽³⁾ che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽⁴⁾ nella misura in cui mantiene il nome di LAICO nell'elenco delle entità stabilito nell'allegato III al regolamento (UE) 2016/44;
- condannare il Consiglio al pagamento delle spese legali e delle altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio del 31 luglio 2015 e del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dell'obbligo di riesaminare le misure restrittive al fine di assicurare che esse continuino a contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi dichiarati.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione o, in alternativa, su un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso nel mantenere il nome della ricorrente nell'elenco delle entità assoggettate a misure restrittive. La ragione per cui si mantiene il nome della ricorrente negli elenchi in questione sarebbe in contrasto con il criterio generale per l'inserimento nell'elenco. Il Consiglio avrebbe ommesso di ottemperare al suo obbligo di assicurare che la ragione per cui il nome della ricorrente è mantenuto nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive sia conforme al criterio generale per l'inserimento nell'elenco, sancito all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

6. Sesto motivo, vertente sulla insufficiente e contraddittoria modifica della motivazione: violazione dell'obbligo di motivazione, violazione dell'articolo 296 TFUE, violazione di un requisito procedurale essenziale e del diritto ad un ricorso effettivo.

- (¹) Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio del 26 luglio 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2022, L 198, pag. 19).
- (²) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34).
- (³) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2022, L 198, pag. 1).
- (⁴) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — Fridman e a./Consiglio

(Causa T-635/22)

(2022/C 451/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mikhail Fridman (Londra, Regno Unito), Petr Aven (Virginia Water, Regno Unito), German Khan (Londra) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (¹) per quanto concerne i ricorrenti;

e

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica. Secondo i ricorrenti, il Consiglio non può imporre obblighi positivi, a fortiori così significativi, alle persone che sanziona.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica e sulla violazione degli articoli 4, 5, 25 e 40 TUE e degli articoli 3, 4, 82, 83 e 215 TFUE. I ricorrenti sostengono a tal proposito che, imponendo agli Stati membri di equiparare all'elusione di sanzioni qualsiasi violazione dell'obbligo di dichiarazione patrimoniale stabilito dal Consiglio, quest'ultimo, consapevole del fatto che 25 dei 27 Stati membri sanzionano penalmente l'elusione di sanzioni, si è eretto a legislatore penale.

(¹) GU 2022, L 194, pag. 1.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — U. I. Lapp / EUIPO — Labkable Asia (Labkable Solutions for cables)

(Causa T-636/22)

(2022/C 451/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: U. I. Lapp GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: R. Ingerl e M. Ringer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Labkable Asia Ltd (Kowloon, Hong Kong, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «Labkable Solutions for cables» — Domanda di registrazione n. 18 123 696

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 luglio 2022 nel procedimento R 1894/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata di modo che sia respinta l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;
- in subordine, annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — Westpole Belgium e Unisys Belgium/Parlamento

(Causa T-640/22)

(2022/C 451/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Westpole Belgium (Vilvoorde, Belgio), Unisys Belgium (Machelen, Belgio) (rappresentante: A. Vercruysse, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare le decisioni del convenuto:
 - di aggiudicare il lotto 7 dell'appalto intitolato «PE/ITEC-ITS19-External Provision of IT Services» ai primi tre offerenti di seguito meglio indicati:
 - 1° posto in graduatoria: OneCode, gruppo di operatori economici il cui leader è la NTT Data Spain S.L.U. succursale del Belgio, e le altre parti contraenti, ARHS Developments S.A., SWORD Technologies S.A. e SOGETI Luxembourg S.A.; sede del gruppo di operatori economici: B-1000 Bruxelles (Belgio), rue de Spa 8;

- 2° posto in graduatoria: Consortium APC, gruppo di operatori economici il cui leader è la società Atos Luxembourg PSF, e le altre parti contraenti, PWC EU Services e Computer Resources International Luxembourg; sede del gruppo di operatori economici: L-3364 Leudelange (Lussemburgo), rue du Château d'Eau 12;
- 3° posto in graduatoria: FACI²T Consortium? gruppo di operatori economici il cui leader è CTG IT Solutions S.A., e le altre parti contraenti, Fujitsu Technology Solutions N.V./S.A., Netcompany Intrasoft S.A., e AXIANSEU — DIGITAL SOLUTIONS S.A., sede del gruppo di operatori economici: L-8070 Bertrange (Lussemburgo), rue des Mérovingiens 7;
- di non aggiudicare il suddetto appalto al consorzio InfraExpert, di cui fanno parte le ricorrenti, precedentemente meglio indicate, consorzio creato ai fini della presentazione di un'offerta di appalto nell'ambito della controversa procedura di aggiudicazione, nonché della sottoscrizione ed esecuzione del contratto quadro e delle specifiche convenzioni che potrebbero essere sottoscritte successivamente all'aggiudicazione dell'appalto — decisione di rifiuto di aggiudicazione notificata alle ricorrenti a mezzo posta raccomandata il 3 ottobre 2022, riferimento GEDA (2022) 27063;
- in subordine, in via istruttoria, se il Tribunale ritenesse di dover essere maggiormente informato:
- ordinare al convenuto precedentemente meglio indicato la produzione dei seguenti documenti:
 - la decisione relativa o le decisioni relative «alle inusuali circostanze legate ad una possibile situazione di esclusione di più offerenti», alle quali è stata fatta allusione nelle domande di proroga della durata di validità delle offerte formulate dal convenuto, nell'ambito della controversa procedura di aggiudicazione;
 - la dichiarazione sull'onore del consorzio OneCode e/o della NTT Data Spain S.L.U., succursale del Belgio;
 - le motivazioni dell'esclusione della EVERIS S.L.U. dai lotti 3 e 8 del controverso appalto;
 - la risposta degli aggiudicatari del controverso appalto alla parte C «questionario di valutazione tecnica» delle Technical specifications (capitolato tecnico)
 - le risposte (il questionario + la tavola Excel dei prezzi) degli aggiudicatari all'allegato II delle Technical specifications «formulario di valutazione dei prezzi (lotti 1-10) — quantomeno gli estratti pertinenti per il lotto 7.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una probabile violazione degli articoli 136 e 140 del regolamento n. 1046/18 ⁽¹⁾. Le ricorrenti sostengono che il convenuto non ha tenuto conto di decisioni amministrative e giudiziarie rese nei confronti di un membro del consorzio che si è collocato al primo posto tra gli aggiudicatari.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 160 del regolamento n. 1046/18. Le ricorrenti ritengono che, non avendo scartato almeno un'offerta anormalmente bassa, il convenuto abbia respinto irregolarmente l'offerta delle ricorrenti.
3. Terzo motivo, vertente su riserve in ordine alla valutazione tecnica e su una probabile violazione dell'articolo 160 del regolamento n. 1046/18 sul medesimo punto. In particolare, le ricorrenti affermano che la valutazione tecnica delle offerte, che incide nella misura del 70 % sulla ponderazione dei criteri di aggiudicazione, poggia su troppe considerazioni soggettive per poter essere oggetto di un serio controllo da parte del Tribunale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 pag. 1).

Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — Portigon/SRB**(Causa T-641/22)**

(2022/C 451/28)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto, del 25 luglio 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo 2017 (SRB/ES/2022/41), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;
- sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino a quando non si sia deciso in via definitiva in merito ai ricorsi T-413/18 ⁽¹⁾, T-481/19 ⁽²⁾, T-339/20 ⁽³⁾, T-424/20 ⁽⁴⁾ e T-360/21 ⁽⁵⁾ ovvero queste cause siano terminate in altro modo;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio ⁽⁷⁾ e del TFUE, per effetto dell'assoggettamento della ricorrente al regime dei contributi al Fondo.
 - Il convenuto avrebbe a torto assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ non contemplerebbero un siffatto obbligo per gli enti soggetti a risoluzione.
 - Il legislatore, in assenza di un collegamento con il mercato interno, non sarebbe stato legittimato a fondare l'obbligo di contribuzione sull'articolo 114 TFUE. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme che disciplinano i contributi non agevolerebbe l'esercizio delle libertà fondamentali né porrebbe rimedio alle sensibili distorsioni della concorrenza relative agli enti che si ritirino dal mercato.
 - Il convenuto avrebbe a torto assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto l'ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario.
 - Il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione ⁽⁹⁾ violerebbe l'articolo 114 TFUE e l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quali disposizioni essenziali (articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, TFUE).
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il metodo di calcolo non consentirebbe una giustificazione completa del calcolo dei contributi. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe parzialmente invalido.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, in quanto, considerata la particolare situazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza e il diritto fondamentale alla libertà di impresa.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto l'efficacia retroattiva della decisione impugnata non sarebbe consentita.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, in quanto il convenuto non avrebbe sufficientemente ascoltato la ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata né avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.
6. Sesto motivo (dedotto in subordine), vertente sul fatto che la formazione, da parte del convenuto, delle tre classi all'interno dell'indicatore «appartenenza a un sistema di tutela istituzionale» non sarebbe comprensibile.
7. Settimo motivo (dedotto in subordine), vertente su una violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto, in sede di calcolo dell'importo del contributo, avrebbe dovuto escludere le passività prive di rischio dalle passività rilevanti.
8. Ottavo motivo (dedotto in subordine), vertente su una violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe a torto calcolato gli importi a carico della ricorrente a partire dal valore lordo dei suoi contratti derivati.
9. Nono motivo (dedotto in subordine), vertente su una violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe a torto considerato la ricorrente un ente in riorganizzazione.

⁽¹⁾ GU 2018, C 294, pag. 41.

⁽²⁾ GU 2019, C 305, pag. 60.

⁽³⁾ GU 2020, C 240, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU 2020, C 279, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU 2021, C 320, pag. 53.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-642/22)

(2022/C 451/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione (PESC) 2022/1355 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽²⁾, nella misura in cui si applicano al ricorrente. Il ricorrente chiede inoltre la condanna alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico secondo cui il Consiglio avrebbe commesso manifesti errori di valutazione nello stabilire che i criteri di designazione erano soddisfatti. In particolare, il Consiglio ha preso per buone, senza tentare nessun tipo di verifica, affermazioni, accuse e persino opinioni infondate e in gran parte legate al momento storico da vari resoconti dei mezzi di informazione di dubbia affidabilità. Il Consiglio ha presentato tali affermazioni e accuse come fatti, nonostante le numerose inesattezze e incongruenze individuate dal ricorrente nelle sue osservazioni. Il Consiglio avrebbe dovuto intraprendere ulteriori indagini e condurre un adeguato esame della sufficienza, credibilità e affidabilità del materiale su cui si basava, ma non è riuscito a farlo. Di conseguenza, non vi sono basi fattuali sufficientemente solide per le sanzioni di agosto 2022, che dovrebbero pertanto essere annullate.

⁽¹⁾ GU 2022, L 204 I, pag. 4.

⁽²⁾ GU 2022, L 204 I, pag. 1.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-643/22)

(2022/C 451/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sul Don, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione (PESC) 2022/1355 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽²⁾, nella misura in cui si applicano al ricorrente. Il ricorrente chiede inoltre la condanna alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico secondo cui il Consiglio avrebbe commesso manifesti errori di valutazione nello stabilire che i criteri di designazione erano soddisfatti. In particolare, il Consiglio ha preso per buone, senza tentare nessun tipo di verifica, affermazioni, accuse e persino opinioni infondate e in gran parte legate al momento storico da vari resoconti dei mezzi di informazione di dubbia affidabilità. Il Consiglio ha presentato tali affermazioni e accuse come fatti, nonostante le numerose inesattezze e incongruenze individuate dal ricorrente nelle sue osservazioni. Il Consiglio avrebbe dovuto intraprendere ulteriori indagini e condurre un adeguato esame della sufficienza, credibilità e affidabilità del materiale su cui si basava, ma non è riuscito a farlo. Di conseguenza, non vi sono basi fattuali sufficientemente solide per le sanzioni di agosto 2022, che dovrebbero pertanto essere annullate.

⁽¹⁾ GU 2022, L 204 I, pag. 4.

⁽²⁾ GU 2022, L 204 I, pag. 1.

Ordinanza del Tribunale del 4 ottobre 2022 — Interfloat e GMB / Commissione**(Causa T-530/20) ⁽¹⁾**

(2022/C 451/31)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 329 del 5.10.2020.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT